



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

STATUTO

*Approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del 22 aprile 2021
e aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 19 dicembre 2024 e n. 3 dell'8 maggio 2025*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Natura	pag. 5
art. 2 – Sedi, uffici decentrati	pag. 5
art. 3 – Emblema	pag. 5
art. 4 – Funzioni camerali	pag. 6
art. 5 – Principi ispiratori	pag. 6
art. 6 – Sistema camerale	pag. 6
art. 7 – Autonomia statutaria e regolamentare	pag. 7
art. 8 – Pari opportunità	pag. 7

TITOLO II – GLI ORGANI STATUTARI

art. 9 – Gli organi camerali	pag. 8
art. 10 – Obbligo di astensione	pag. 8

CAPO I – IL CONSIGLIO

art. 11 – Composizione e durata	pag. 8
art. 12 – Competenze del Consiglio camerale	pag. 9
art. 13 – Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio	pag. 10
art. 14 – Riunioni e deliberazioni	pag. 10
art. 15 – Diritti e doveri dei consiglieri	pag. 11
art. 16 – Requisiti, cessazione, decadenza dei consiglieri	pag. 11
art. 17 – Commissioni consiliari	pag. 12

CAPO II – LA GIUNTA

art. 18 – Composizione e durata del mandato	pag. 12
art. 19 – Competenze	pag. 13
art. 20 – Riunioni e deliberazioni	pag. 14
art. 21 – Diritti e doveri dei membri della Giunta	pag. 15

art. 22 – Decadenza, dimissioni e sostituzioni pag. 15

CAPO III – IL PRESIDENTE

art. 23 – Elezione e competenze pag. 16

art. 24 – Vice Presidenti pag. 17

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 25 – Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni pag. 17

art. 26 – Competenze e funzioni pag. 17

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

art. 27 – Segretario Generale pag. 18

art. 28 – Vice Segretario Generale pag. 19

art. 29 – Dirigenti e direzione degli uffici pag. 19

art. 30 – Personale pag. 19

art. 31 – Organismo Indipendente di Valutazione pag. 20

TITOLO IV – LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

art. 32 – Aziende Speciali pag. 20

art. 33 – Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali pag. 21

art. 34 – Partecipazioni della Camera di Commercio pag. 21

TITOLO V – GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONCERTAZIONE, I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E DEGLI ALTRI STAKEHOLDERS

art. 35 – Istituti di partecipazione pag. 22

art. 36 – Ascolto e partecipazione degli Stakeholders pag. 22

TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

art. 37 – Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria
della Camera di commercio pag. 23

art. 38 – Documenti contabili pag. 23

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 39 – Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti pag. 23

art. 40 – Revisione dello Statuto e dei Regolamenti pag. 23

art. 41 – Rinvio pag. 24

Allegato A) - Emblema pag. 25

Allegato B) - Composizione del Consiglio pag. 26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Natura

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura *“Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”*, istituita con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, di seguito denominata Camera di Commercio, è costituita dal sistema delle imprese insediate nelle province di Biella, di Vercelli, di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola.
2. La Camera di Commercio nasce dall'accorpamento della Camera di Commercio di Novara, della Camera di Commercio di Biella e Vercelli e della Camera di Commercio del Verbano, Cusio, Ossola e, quale emanazione delle tre Camere accorpate, ne fa proprie le radici storiche, geografiche, culturali ed economiche.
3. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria.
5. La Camera di Commercio promuove e valorizza l'autonomia e le attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori nonché delle altre formazioni sociali e libere professioni e opera nell'ambito di un piano strategico pluriennale.

ARTICOLO 2

Sedi, uffici decentrati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Vercelli, sedi in Biella, Baveno e Novara e può dotarsi di ulteriori sportelli decentrati in altri Comuni del territorio di competenza.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli sportelli decentrati spettano alla Giunta camerale.

ARTICOLO 3

Emblema

1. L'emblema della Camera di Commercio è riportato nell'allegato A che forma parte integrante dello Statuto. La modifica dell'emblema costituisce modifica dello Statuto e ne richiede la stessa maggioranza qualificata.

ARTICOLO 4

Funzioni camerali

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i. e le altre funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata, funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione e, nelle materie concernenti il sistema delle imprese, quelle che la Costituzione o la legge non attribuiscono allo Stato o alla Regione, in virtù dei principi di sussidiarietà e omogeneità inerenti le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.
3. La Camera di Commercio promuove altresì l'attuazione di progetti di sviluppo delle infrastrutture del territorio e di modelli di economia circolare e sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 5

Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione dell'utenza e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera si ispira altresì ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di Commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni rappresentative degli interessi dei sistemi economici e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.
3. La Camera di Commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.
4. La Camera di Commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di Commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

ARTICOLO 6

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano ed è associata all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento; in particolare, esercita istituzionalmente, anche nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati ad essa comunicati dalle

imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

ARTICOLO 7

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, disciplina l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.
2. La Camera di Commercio è provvista di potestà regolamentare, che esercita nel rispetto dei principi di legge e delle disposizioni del presente Statuto.
3. La Camera di Commercio adotta regolamenti di disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento.
4. La Camera di Commercio adotta altresì regolamenti nelle materie attribuite dalla legge, in quelle delegate, ed in quelle disciplinate dal presente Statuto.
5. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

ARTICOLO 8

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, applicando, ove presenti decimali nella quota calcolata, l'arrotondamento per eccesso.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste all'art. 18.
4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione effettiva.
5. Nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione delle Aziende Speciali la Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi.

TITOLO II

GLI ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 9

Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si esplicano nel rispetto della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali organi, e quelli di gestione operativa ed amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

ARTICOLO 10

Obbligo di astensione

1. Il Presidente e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Qualora ravvisino di avere un potenziale interesse personale, individuale, anche indiretto, hanno l'obbligo di comunicarlo preventivamente al Presidente al momento della ricezione dell'ordine del giorno o, al più tardi, di dichiararlo in sede di adunanza, preventivamente alla trattazione dell'argomento; su proposta del Presidente l'organo decide in merito all'eventuale obbligo di astensione dal voto del consigliere qualora ne ravvisi il conflitto di interessi.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, il quale viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale o, qualora mancante o a sua volta in conflitto di interesse, dal componente più anziano dell'organo collegiale.

CAPO I

IL CONSIGLIO

ARTICOLO 11

Composizione e durata

1. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel Registro delle imprese ovvero annotate nello stesso è in sede di prima applicazione del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 e per due ulteriori mandati, ai sensi del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con la Legge 21 febbraio 2025 n. 15, pari a trenta (30) Consiglieri, oltre a tre (3) componenti rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e

degli utenti e dei liberi professionisti. La composizione del Consiglio è riportata nell'allegato B al presente Statuto. La modifica della composizione non costituisce modifica dello Statuto.

2. Le imprese sono rappresentate in Consiglio mediante le designazioni effettuate dalle organizzazioni imprenditoriali e/o loro raggruppamenti. Il calcolo della rappresentatività dei settori più rilevanti dell'economia locale ed il numero di componenti a ciascuno di essi spettante viene stabilito in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

3. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni con decorrenza dal giorno dell'insediamento ed è rinnovato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge. Svolge le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano nominati o restino in carica almeno due terzi dei Consiglieri.

5. Il Consiglio si scioglie nei casi previsti dalla legge.

6. Nel caso di mancata designazione dei Consiglieri si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 12

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo dell'attività della Camera di Commercio e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) predispone e delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
- b) predispone e delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti di cui all'art. 7 del presente Statuto e le relative modifiche, nonché i regolamenti non ricompresi nella competenza della Giunta;
- c) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente della Camera di Commercio e la Giunta;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi;
- e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, definendo altresì le linee programmatiche per le Aziende Speciali;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
- g) determina, in conformità alla normativa vigente, gli emolumenti per i componenti degli organi camerali e delle commissioni consiliari di cui al successivo art. 17, nonché di altri organismi e commissioni camerali;
- h) formula proposte e rende pareri all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli enti locali ed alle altre istituzioni, nelle materie di propria competenza;
- i) determina gli indirizzi generali in ordine alle nomine da parte della Giunta dei rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
- j) nomina i componenti delle commissioni consiliari di cui all'art. 17, nonché degli altri organismi camerali quando previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio;
- k) adotta ogni altro atto rientrante nel novero delle funzioni individuate al primo comma del presente articolo.

3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione o modifiche di regolamenti.

ARTICOLO 13

Nomina dei consiglieri ed insediamento del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che stabilisce, con il medesimo provvedimento, la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 14

Riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

2. Il Consiglio si riunisce quando lo richiama il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

3. Il Consiglio può riunirsi presso la sede legale o presso una delle sedi dell'ente, o in altri luoghi, ove ritenuto opportuno o necessario, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

4. Le sedute del Consiglio camerale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio e della Giunta.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente più anziano anagraficamente.

6. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per Posta Elettronica Certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno tre giorni prima della seduta.

8. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

9. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.

10. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

11. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dal presente Statuto.

12. Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio palese. Si adotta lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti l'elezione e la decadenza del Presidente, l'elezione dei membri della

Giunta, negli altri casi previsti dalla legge ed, in generale, qualora le deliberazioni si riferiscano a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Lo scrutinio segreto può essere escluso a favore del voto palese o dell'acclamazione per decisione maggioritaria del Consiglio, salvo che per le deliberazioni concernenti l'elezione o la decadenza del Presidente e l'elezione della Giunta.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale conservato secondo le modalità previste nel regolamento e sono autenticate con firma autografa o digitale del Presidente e del Segretario della riunione.

14. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche; ad esse partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti in ragione del proprio ufficio; il Segretario Generale partecipa alla seduta, con le funzioni di cui all'art. 27, curandone la verbalizzazione.

ARTICOLO 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio non è consentita ai singoli consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, per l'esercizio delle proprie funzioni e secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento consiliare, ha diritto di:

- a) chiedere notizie e chiarimenti e presentare mozioni;
- b) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario Generale copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché copia di atti e documenti, o informazioni riferite a società, consorzi, enti, associazioni, organismi, Aziende Speciali e strutture partecipate dalla Camera di Commercio, nei limiti di legge, e utili all'espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. La carica di Consigliere è prestata a titolo gratuito, senza emolumenti e gettoni di presenza, salvo i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 16

Requisiti, cessazione, decadenza dei consiglieri

1. La legge stabilisce i requisiti per la nomina a Consigliere, le cause ostative, quelle di decadenza e cessazione dalla carica.

2. Il Consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.

3. Qualora vengano meno i requisiti richiesti o verificandosi una delle altre ipotesi ostative di cui al comma 1, oppure in caso di dimissioni, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale provvede a informare l'Autorità competente per la nomina, al fine di avviare il procedimento di sostituzione secondo le disposizioni normative vigenti.
4. Le dimissioni sono irrevocabili.
5. Il provvedimento che dichiara la decadenza dalla carica di Consigliere determina l'automatica decadenza dalla carica di membro della Giunta, senza la necessità di un ulteriore provvedimento.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ARTICOLO 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari composte da componenti del Consiglio medesimo che svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio che prevede le modalità di convocazione, dibattito, deliberazione, partecipazione alle sedute di soggetti esterni, con il supporto operativo degli uffici della Camera di Commercio.
2. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni speciali d'indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. In tal caso la commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro novanta giorni dal proprio insediamento, con relazione scritta che il Presidente della commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

CAPO II

LA GIUNTA

ARTICOLO 18

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a nove (9).
2. Dei suddetti membri almeno quattro (4) sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 2, qualora il genere diverso non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.

5. La Giunta nomina tra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

ARTICOLO 19

Competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed esercita le proprie competenze nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio e in attuazione delle deliberazioni da questo assunte.

2. In particolare, la Giunta:

- a) predispone il programma pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico con la relativa relazione, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio, al fine delle rispettive approvazioni, nei termini di legge, da parte del Consiglio camerale;
- b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, priorità e programmi specifici da attuare, destinandovi le relative risorse;
- c) individua gli obiettivi gestionali dell'ente, approva il budget direzionale, valuta i risultati complessivi raggiunti, anche con riferimento a quelli ottenuti dalle Aziende Speciali, valuta la prestazione del Segretario Generale avvalendosi di un apposito organo di supporto;
- d) elegge, tra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
- e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a società, consorzi, enti, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione e liquidazione di gestioni e di Aziende Speciali e sulle dismissioni societarie;
- f) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio negli organismi esterni;
- g) delibera sulla partecipazione a progetti ed iniziative comportanti collaborazioni e intese con altre Amministrazioni pubbliche e/o con soggetti privati;
- h) delibera sull'istituzione di uffici distaccati;
- i) delibera sulla promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale;
- j) delibera la promozione di giudizi e la costituzione in giudizio della Camera di Commercio, anche nei casi previsti dall'art. 2601 del Codice Civile, fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 27 comma 2, lettera m) dello Statuto;
- k) delibera in merito alla costituzione degli organismi di arbitrato e di mediazione e sui relativi atti diretti a disciplinarne il funzionamento;
- l) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
- m) designa il Segretario Generale;

- n) approva, su proposta del Segretario Generale, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, gli altri regolamenti di organizzazione e di funzionamento a valenza interna e gli atti di macro-organizzazione, determinando il valore economico relativo ad ogni posizione dirigenziale preposta alle aree;
 - o) disciplina, in base alle leggi e ai contratti collettivi di riferimento, le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane, determinando la dotazione organica complessiva e la programmazione del fabbisogno di personale; approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale della Camera di Commercio, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici e delibera i provvedimenti programmatori di competenza in materia di personale anche con riferimento alle Aziende Speciali;
 - p) nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento; il vicario esercita la reggenza in caso di revoca o vacanza dell'incarico al titolare;
 - q) nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
 - r) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e nelle materie indicate all'art. 4 che non rientri nelle competenze del Consiglio e del Presidente.
3. La Giunta delibera, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la Giunta deve sottoporre al Consiglio la deliberazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva, enunciando le ragioni che l'hanno indotta ad adottare tale procedura.

ARTICOLO 20

Riunioni e deliberazioni

- 1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite ad essa dalla legge e dallo Statuto.
- 2. La Giunta può riunirsi presso la sede legale o presso una delle sedi dell'ente, o in altri luoghi, ove ritenuto opportuno o necessario, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione. Le sedute della Giunta camerale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio e della Giunta.
- 3. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
- 4. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. In tal caso, la Giunta si riunisce entro il termine stabilito dal regolamento di funzionamento.
- 5. Le convocazioni avvengono mediante avviso trasmesso per Posta Elettronica Certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 6. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
- 7. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
- 8. Le delibere della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono, di regola, a scrutinio palese. Si adotta lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge ed, in generale, qualora le deliberazioni si riferiscano a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,

prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Lo scrutinio segreto può essere escluso a favore del voto palese o dell'acclamazione per decisione maggioritaria della Giunta.

9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì dirigenti e altri funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta. Il Segretario Generale partecipa alla seduta, curandone la verbalizzazione, con le funzioni di cui all'art. 27. Alle sedute della Giunta camerale è invitato senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda Speciale, qualora le riunioni abbiano all'ordine del giorno argomenti che ai sensi del presente Statuto riguardino l'Azienda Speciale. Possono essere invitati anche esperti sui temi oggetto di discussione.

ARTICOLO 21

Diritti e doveri dei membri della Giunta

1. I membri di Giunta esplicano il proprio mandato in osservanza della legge, con piena libertà di espressione e voto, senza vincolo di mandato. Per l'esercizio del proprio ruolo e secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento, hanno diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza della Giunta;
- b) intervenire nelle discussioni;
- c) ottenere dal Segretario Generale copia di atti, documenti, verbali, nonché informazioni comunque rilevanti ai fini dell'espletamento del proprio compito.

2. La carica di componente della Giunta è prestata a titolo gratuito, senza emolumenti e gettoni di presenza, salvo i rimborsi delle spese sostenute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. I membri della Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza. Essi possono utilizzare le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari all'espletamento del proprio mandato; nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 22

Decadenza, dimissioni e sostituzioni

1. I membri della Giunta decadono dalla carica se non partecipano ad almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. Le cause ostative e quelle di cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono irrevocabili, devono essere comunicate in forma scritta, hanno efficacia immediata dal momento della loro ricezione da parte del Presidente e non comportano le dimissioni dalla carica di Consigliere.

3. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro di Giunta il Presidente convoca il Consiglio affinché provveda alla sostituzione.

4. La decadenza o le dimissioni di un membro della Giunta, qualora lo stesso sia l'unico rappresentante in Consiglio di uno dei settori industria, artigianato, commercio o agricoltura, comporta la decadenza dalla carica di consigliere. Il Presidente provvede, senza indugio, ad attivare le procedure necessarie per la sostituzione.

5. La Giunta è automaticamente sciolta nel caso di scioglimento del Consiglio.

6. La Giunta decade quando cessa dalla carica, per qualunque motivo, la metà più uno dei suoi componenti. La Giunta può decadere anche per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti e su proposta di almeno la metà dei Consiglieri, qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici del Consiglio e per gravi violazioni di legge o dello Statuto. In tali casi il Presidente convoca il Consiglio nei successivi quindici giorni per l'elezione della nuova Giunta.

CAPO III

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 23

Elezione e competenze

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente è il rappresentante legale ed istituzionale della Camera di Commercio e, in quanto tale, ne assume la rappresentanza processuale fatta eccezione per i giudizi riguardanti tributi, sanzioni amministrative, tenuta di albi, registri e ruoli, rapporti previdenziali e di lavoro di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 27 comma 2, lettera m) dello Statuto.
3. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) orienta la politica generale della Camera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - c) rappresenta la Camera di Commercio nei rapporti con istituzioni pubbliche, a livello nazionale ed internazionale, e con ogni altro soggetto, pubblico o privato;
 - d) verifica l'andamento generale dell'attività della Camera di Commercio, con riferimento all'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi deliberativi;
 - e) adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, motivando le ragioni che l'hanno indotto ad adottare tale procedura.
5. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Consiglio e contestualmente al Presidente della Giunta regionale; esse sono irrevocabili, hanno effetto immediato, ma non comportano la decadenza da Consigliere.
6. Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, per gravi e persistenti violazioni di legge e dello Statuto o per aver reiteratamente disatteso indirizzi e deliberati del Consiglio. La mozione deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 24

Vice Presidenti

1. La Giunta nomina uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario.
2. I Vice Presidenti sono eletti dalla Giunta camerale a maggioranza assoluta dei componenti tenendo conto dei settori economici e delle diverse realtà territoriali che compongono la Camera di Commercio.
3. Il Vice Presidente Vicario rappresenta il Presidente e la Camera di Commercio in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario assume la reggenza, esercitandone tutte le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, fino alla elezione del nuovo Presidente, da attivare entro 90 giorni dalla data in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 25

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre (3) membri effettivi e da tre (3) membri supplenti designati a norma di legge; i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.
3. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente designato dall'Ente che aveva espresso il nominativo del membro effettivo da sostituire.
4. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 26

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
 - b) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo; a tal fine hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. In particolare, sono messi a disposizione del Collegio gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo.
5. Il Collegio riferisce al Presidente, che a sua volta informa la Giunta e il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o violazioni riscontrate.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ARTICOLO 27

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta.
2. Il Segretario Generale riveste le funzioni di dirigente di vertice dell'amministrazione camerale, secondo la disciplina dell'art. 20 della legge 580/93, ed esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) organizza l'attività dell'ente nel suo complesso, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
 - b) attua i programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, con autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse, adottando gli opportuni atti e provvedimenti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività;
 - d) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - f) propone la programmazione annuale del fabbisogno di personale, sovrintende al personale della Camera di Commercio, e gestisce le relazioni sindacali e di lavoro;
 - g) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;
 - h) richiede pareri e consulenze a soggetti pubblici e privati nelle materie di propria competenza;
 - i) riferisce periodicamente alla Giunta circa la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta e cura la redazione dei verbali delle rispettive sedute;
 - j) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, e nomina i legali, relativamente ai giudizi in materia di tributi, rapporti previdenziali e di lavoro, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli, altresì assumendo, relativamente a questi stessi giudizi, la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

- k) esercita le funzioni di cui all'art. 36 del DPR 254/2005 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- l) può delegare ai dirigenti specifici compiti per l'adozione di determinati atti.

ARTICOLO 28

Vice Segretario Generale

1. La Giunta camerale, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei Dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario Generale vicario, gli altri Dirigenti, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica, ne assumono temporaneamente l'incarico.

ARTICOLO 29

Dirigenti e direzione degli uffici

1. La direzione degli uffici dirigenziali è attribuita dal Segretario Generale a dirigenti di ruolo ovvero a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità e i criteri previsti dalla vigente normativa nonché dai regolamenti della Camera di Commercio.
2. Ai dirigenti spetta, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. I dirigenti, inoltre, svolgono tutti i compiti che vengono ad essi delegati dal Segretario Generale e curano l'attuazione dei progetti da quest'ultimo assegnati.
3. Ai dirigenti spetta la direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Sono, altresì, responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati conseguenti.

ARTICOLO 30

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro e dalle disposizioni di legge.
2. La Camera di Commercio cura lo sviluppo delle competenze del personale e riconosce il valore della formazione, al fine di favorirne la crescita culturale e professionale. Garantisce pari opportunità di genere.
3. I regolamenti della Camera di Commercio disciplinano gli atti di assunzione, gestione ed organizzazione del personale e la materia dell'ordinamento del personale nei limiti previsti dalla vigente disciplina.

ARTICOLO 31

Organismo Indipendente di Valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico dotato dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale di una struttura tecnica di supporto individuata all'interno dell'Ente.
2. La Giunta può valutare la possibilità di condividere con altre consorelle la figura dell'OIV in ottica di razionalizzazione dei costi e comparabilità della performance dell'Ente.
3. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni, e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
4. Svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 32

Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio può costituire una o più Aziende Speciali secondo la vigente disciplina di legge.
2. L'Azienda Speciale è organismo camerale strumentale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotata di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. L'Azienda Speciale opera secondo le norme del diritto privato ed in base a un proprio Statuto.
4. Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda Speciale assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse, favorendo l'esercizio delle attività imprenditoriali, della libertà d'impresa e senza ledere il principio della libera concorrenza.
5. L'Azienda Speciale svolge ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi.
6. L'Azienda Speciale è costituita con deliberazione della Giunta, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
7. La Giunta camerale provvede, con separate votazioni, alla nomina del Presidente e dei quattro componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale sono individuati anche al di fuori del Consiglio

camerale. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sono osservate le disposizioni di cui all'art. 8 e si tiene altresì conto dell'esigenza che in tale organo siano rappresentati tutti i territori provinciali di competenza della Camera di Commercio.

8. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale resta in carica in coincidenza con la durata del mandato del Consiglio camerale e decade quando decade quest'ultimo.

9. Lo Statuto dell'Azienda Speciale è adottato dalla Giunta; esso detta le norme per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Lo Statuto prevede misure per il raccordo funzionale dell'Azienda Speciale con la Camera di Commercio e per verificare l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'Aziende stessa.

10. Il Direttore dell'Azienda Speciale è nominato dalla Giunta camerale tra i Dirigenti della Camera di Commercio.

11. Il Responsabile amministrativo contabile dell'Azienda Speciale, salvo diversa indicazione del Segretario Generale, è individuato nel Dirigente della Camera di Commercio cui competono le funzioni amministrativo-contabili camerali.

ARTICOLO 33

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende Speciali

1. Il Presidente, la Giunta e il Segretario Generale della Camera di Commercio, nei rispettivi ambiti di competenza, mantengono una continua relazione istituzionale tra la Camera e l'Azienda Speciale, al fine di attuare un efficace coordinamento strategico delle rispettive politiche e programmazioni, potendo, a tal fine, anche assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 34

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo Aziende Speciali, società, consorzi e società consortili, associazioni, fondazioni, o partecipando ad esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad altri organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

2. La scelta della forma di gestione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONCERTAZIONE, I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS

ARTICOLO 35

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione alla vita dell'Ente da parte delle imprese, dei lavoratori, degli Ordini professionali e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nel territorio di competenza della Camera di Commercio, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori e gli Ordini professionali possono formulare agli organi camerali istanze e proposte e possono essere consultati su tematiche di interesse per l'economia locale.
3. La Camera di Commercio promuove l'istituzione e il funzionamento del Comitato per l'Imprenditoria Femminile secondo la vigente normativa e ne valuta il sostegno economico ai progetti proposti compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.

ARTICOLO 36

Ascolto e partecipazione degli Stakeholders

1. La Camera di Commercio può istituire Organismi informali con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali Organismi possono prevedere la partecipazione di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 37

Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria è disciplinata da apposito regolamento, come da normativa vigente.

ARTICOLO 38

Documenti contabili

1. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio, comprensivi dello stato patrimoniale e del conto economico, sono approvati dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro i termini di legge.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto e i Regolamenti sono pubblicati nell'Albo on line della Camera di Commercio e sul sito internet istituzionale dell'Ente camerale. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto e i Regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo, se non diversamente deliberato.

ARTICOLO 40

Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Il presente Statuto ed i Regolamenti possono essere sottoposti a revisione anche su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Ogni proposta di modifica dello Statuto o dei Regolamenti è accompagnata dalla formulazione delle nuove disposizioni statutarie o regolamentari che devono sostituire le precedenti, con l'indicazione di queste ultime.
4. Le deliberazioni del Consiglio che approvino qualsivoglia revisione dello Statuto o dei regolamenti acquistano efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'Albo del testo integrale dello Statuto e dei Regolamenti come modificati, se non diversamente deliberato.

ARTICOLO 41

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. L'ordinamento di autonomia dell'Ente camerale si conforma alle disposizioni della normativa generale in materia di Camere di Commercio sopravvenienti all'approvazione della relativa disciplina contenuta nello Statuto e nei regolamenti.

ALLEGATO A)

L'emblema della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è quello sotto riportato:



La variante grafica dell'Emblema della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è la seguente:



ALLEGATO B)

Il Consiglio della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per il quinquennio 2025-2030, è composto come segue:

Settori di attività economica	Attribuzione seggi
Agricoltura	1
Artigianato	5
Industria	7
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	1
TOTALE settori	30
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori	1
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Liberi Professionisti	1
TOTALE	33